



Ottobre 2017

Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Rapporto esplicativo

1 Introduzione: una revisione nel contesto della digitalizzazione

In virtù della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), il Consiglio federale è incaricato di fornire impulsi al paesaggio radiotelevisivo. A tal fine, ad esempio, verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l'estensione delle zone di copertura in cui le concessioni con partecipazione al canone possono essere rilasciate (art. 39 cpv. 4 LRTV). L'attuale definizione delle zone di copertura locali e regionali risale al 2007¹; è dunque necessaria una revisione.

L'attuale revisione si situa nel contesto della digitalizzazione. Nell'universo televisivo questo fenomeno è da tempo una realtà: in Svizzera il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre si è già concluso a febbraio 2009. Ora questo sviluppo coinvolge anche la radio. Il passaggio dalla diffusione radiofonica analogica a quella digitale terrestre avanza a pieno ritmo.

La digitalizzazione non ha soltanto ampliato considerevolmente il ventaglio delle possibilità di diffusione ma ha spianato la strada a nuove forme di interazione tra emittenti e consumatori, modificando radicalmente e in breve tempo la nostra fruizione dei media. Come spiegato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 17 giugno 2016 sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici², gli sviluppi tecnologici, economici e sociali spingono il Collegio a prevedere nei prossimi anni una rielaborazione radicale delle attuali basi legali e una regolamentazione del servizio pubblico, finanziato dal canone, che sia svincolata da qualsiasi vettore³.

Dietro all'assetto delle zone di copertura si cela anche una questione più profonda, ossia cosa fare con le concessioni come emittente rilasciate alle radio locali private e alle emittenti televisive regionali nelle zone di copertura esistenti, per il periodo fino alla riorganizzazione generale del paesaggio dei media elettronici. A tale proposito, in particolare nell'ambito radiofonico occorrono apposite soluzioni

¹ Le zone di copertura delle emittenti radiotelevisive locali/regionali titolari di una concessione sono definite negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS **784.401**) e sono entrate in vigore il 1° agosto 2007 (cfr. RU **2007** 3555).

² Rapporto del Consiglio federale del 17 giugno 2016 in risposta al postulato 14.3298 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S), <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/affari-del-consiglio-federale/rapporto-servizio-pubblico-media.html>

³ Loc. cit., pag. 112 seg., cap. 14.3

per assicurare la futura diffusione digitale di un ampio ventaglio di programmi locali iscritti in una concessione e soggetti all'obbligo di notifica.

1.1 Zone di copertura e concessioni

A causa della digitalizzazione, che provoca profondi cambiamenti nel settore mediatico, dell'annunciata sostituzione a medio termine della LRTV con una nuova legge sui media elettronici e in vista dell'imminente passaggio alla tecnologia di diffusione digitale nel settore radio (passaggio dalle OUC al DAB+), le emittenti radiotelevisive titolari di una concessione si augurano condizioni quadro stabili per la loro attività.

In tale contesto il Consiglio federale non considera opportuno modificare le zone di copertura definite negli allegati 1 e 2 della LRTV.

Il concetto di zona di copertura è strettamente legato alla concessione. Definisce la zona in cui un'emittente titolare di una concessione è tenuta ad adempiere un mandato di prestazioni in materia di programmi e nella quale, come contropartita, ha diritto di diffondere il proprio programma (diritto d'accesso). In alcuni casi la concessione dà diritto a una quota dei proventi del canone di ricezione o del canone radiotelevisivo (cfr. art. 38 cpv. 1 e 2 nonché art. 43 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LRTV).

Per soddisfare le necessità in termini di sicurezza delle emittenti radiotelevisive private titolari di una concessione di cui sopra, le concessioni come emittente (cfr. art. 96a ORTV) e le concessioni di radiocomunicazione (cfr. art. 26 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione OGC; RS 784.102.1) devono poter essere prorogate fino al 31 dicembre 2024. Entro tale termine la migrazione al DAB+ dovrebbe, secondo la tabella di marcia del settore radiofonico, essere conclusa. Anche sul piano normativo, al termine di questo periodo dovrebbero essere chiaramente visibili i contorni del futuro paesaggio dei media elettronici. Se i titolari di una concessione come emittente con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone dovessero rinunciare alla propria concessione prima che scada, nella corrispondente zona di copertura non verrebbe più indetta una pubblica gara per l'assegnazione di una concessione come emittente.

1.2 Condizioni quadro per la migrazione digitale delle radio

Il potenziale delle tecnologie di trasmissione analogica come la diffusione OUC è ormai esaurito. Come già esposto dal Consiglio federale nella sua strategia 2006, le tecniche di trasmissione digitali sono molto più idonee a conseguire gli obiettivi politico-istituzionali tesi a consentire una comunicazione quanto più ampia possibile⁴. Pertanto, il Consiglio federale promuove la migrazione delle emittenti radiofoniche esistenti dalle OUC al DAB+. Grazie a condizioni quadro più vantaggiose intende inoltre facilitare l'accesso alla tecnologia DAB+ a nuovi fornitori di programmi.

La migrazione digitale deve essere sostenuta dal settore della radiodiffusione e tenere debitamente conto del comportamento del pubblico. Negli scorsi anni la SSR, le associazioni delle radio private commerciali e non commerciali in Svizzera e altri attori sono stati fortemente coinvolti nella fase di transizione. Il rapporto finale del gruppo di lavoro Migrazione digitale (AG DigiMig) del 1° dicembre 2014⁵ contiene uno scenario messo a punto e approvato dall'intero settore. In una prima fase, ossia dal 2014 al 2019, tutte le emittenti OUC dovranno adottare la diffusione DAB+. In una seconda fase, ossia dal 2020 al 2024, avverrà il progressivo spegnimento delle OUC.

Il Consiglio federale si allinea al piano proposto dal GL DigiMig. Constata con piacere che il settore radiofonico è disposto ad assumersi la responsabilità del processo di migrazione digitale. L'atteggia-

⁴ Il Consiglio federale prepara il terreno per la radio digitale: comunicato stampa del 29 marzo 2006 <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-4347.html>

⁵ https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/it/dokumente/2014/12/schlussbericht_derarbeitsgruppedigitalemigration.pdf.download.pdf/rapporto_finale_delgruppodilavoromigrazionedigiale.pdf

mento manifestato dal settore rafforza la convinzione del Governo che una forma di co-regolamentazione flessibile offra un quadro adeguato per la riuscita del passaggio al DAB+. Nel caso in questione l'autorità fissa l'obiettivo da raggiungere, lasciando però agli attori interessati ampi margini per determinare le tempistiche e i mezzi per il suo raggiungimento.

Nel frattempo la maggior parte delle misure previste per la prima fase del piano di migrazione 2014–2019 è stata attuata o perlomeno decisa:

- Il Consiglio federale aveva adeguato già il 1° gennaio 2015 l'allegato 1 dell'ORTV, allo scopo di allentare l'obbligo di diffusione via OUC⁶. Al contempo aveva deciso di non più assegnare le frequenze OUC resesi libere a seguito della digitalizzazione.
- L'entrata in vigore della LRTV sottoposta a revisione, avvenuta il 1° luglio 2016, ha gettato le basi per un sostegno finanziario duraturo al processo di migrazione digitale. Ai sensi della revisione dell'ORTV decisa il 25 maggio 2016, la Confederazione si fa carico al massimo dell'80 per cento dei costi di diffusione DAB+ dei programmi svizzeri⁷.
- A ottobre 2016 l'UFCOM ha designato un'agenzia che nel periodo 2017/2018 organizza una campagna informativa su vasta scala per il passaggio al DAB+. Per il finanziamento della campagna informativa, che è stata avviata il 13 febbraio 2017, sono stati messi a disposizione 4 milioni di franchi⁸.
- Il 14 aprile 2016 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha comunicato che entro fine 2018 le 200 gallerie più importanti della rete stradale nazionale saranno dotate della tecnologia DAB+⁹.
- Il settore radiofonico ha già ampiamente completato la prima tappa del passaggio alla tecnica digitale, poiché dei 57 programmi della SSR e delle radio private diffusi via OUC, 56 sono già captabili anche via DAB+ (cosidd. fase simulcast, stato agosto 2017). A questi vanno ad aggiungersi circa 70 programmi complementari e di stampo musicale lanciati appositamente per la tecnologia DAB+ o creati alla base come offerte online. Da un esame del fabbisogno¹⁰ svolto dall'UFCOM nella primavera del 2016 è inoltre emerso che nelle tre regioni linguistiche sussiste una domanda di coperture supplementari in standard DAB+. Il numero di programmi radiofonici disponibili via DAB+ è dunque destinato ad aumentare.

Questi progressi sembrano avere i propri effetti sul pubblico. Dalla primavera 2016 la quota di fruizione della radio digitale è superiore a quella della radio analogica OUC. Nell'agosto 2017 la quota della fruizione digitale ha registrato una percentuale del 57 per cento, di cui il 32 per cento via DAB+ e il 25 per cento via Internet. Nello stesso arco di tempo la fruizione OUC ha accusato un calo di 8 punti percentuali passando del 51 al 43 per cento¹¹. A fine giugno 2017 il numero di apparecchi DAB+ venduti ha raggiunto i 3,25 milioni.

⁶ Revisione del 5 novembre 2014 del n. 3.3 dell'allegato 1 dell'ORTV, RU **2014** 3849 <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-55099.html>

⁷ Revisione del 25 maggio 2016 dell'art. 51 ORTV, RU **2016** 2151. Cfr. <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-61867.html>

⁸ <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/tecnologia/diffusione-digitale/DAB-il-futuro-digitale-della-radio.html>

⁹ Comunicato stampa dell'USTRA del 14 aprile 2016, <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-61362.html>

¹⁰ Comunicato stampa dell'UFCOM del 15 aprile 2016, <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-61374.html>

¹¹ <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/tecnologia/diffusione-digitale/fruizione-radiofonica-in-svizzera-la-radio-digitale-supera-le-ouc.html>

A fronte di questa tendenza al rialzo, la tabella di marcia proposta dal GL DigiMig per il passaggio dalla tecnologia OUC al DAB+ entro e non oltre fine 2024 sembrerebbe realistica. La Norvegia compirà il passaggio dalle OUC al DAB+ nel corso del 2017. Dopo alcune resistenze iniziali, nei Paesi limitrofi al nostro il DAB+ sta pure prendendo rapidamente piede¹².

I titolari di una concessione come emittente hanno un diritto d'accesso alle strutture tecniche di diffusione (oggi OUC, a partire dal 2020 DAB+). È ipotizzabile che un'attuale emittente OUC rinunci alla sua concessione come emittente per poter agire libera dai vincoli in materia di programma e soddisfare le aspettative dei propri ascoltatori. Infatti, soprattutto nelle aree urbane le emittenti commerciali si trasformano sempre più in programmi d'intrattenimento orientati ai servizi e raggiungono un vasto pubblico. Per completare con successo la migrazione dell'attuale paesaggio OUC verso piattaforme di diffusione digitali occorrerà trovare una soluzione adeguata anche per questa categoria di emittenti:

- Le emittenti OUC attuali, che rinunciano alla propria concessione come emittente, perdono il loro diritto all'accesso diretto a una piattaforma DAB+. Quale parte integrante dell'attuale paesaggio radiofonico svizzero, queste emittenti devono poter tuttavia far fronte alla migrazione digitale a condizioni altrettanto favorevoli come i loro concorrenti titolari di una concessione. Pertanto devono anche loro disporre di uno spazio duraturo e stabile sulle piattaforme DAB+ e ciò è possibile imponendo determinate condizioni agli operatori delle piattaforme (titolari di una concessione di radiocomunicazione). Il momento della formulazione di queste condizioni coincide con il rinnovo delle attuali concessioni di radiocomunicazione DAB+ o con il rilascio di nuove. A tale scopo occorrerà creare le basi necessarie nell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1) e nelle Direttive del Consiglio federale del 22 dicembre 2010 concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione (Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione, FF 2011 491) (cfr. n. 2.3 e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).
- Affinché possano essere completamente integrate nei piani di trasformazione del settore, le emittenti OUC che hanno rinunciato alla loro concessione come emittente devono poter continuare a utilizzare le loro frequenze OUC fino al momento in cui il passaggio dalle OUC al DAB+ sarà ultimato conformemente alla tabella di marcia coordinata dal settore radiofonico. Ciò implica lo svincolamento della concessione di radiocomunicazione OUC delle radio dalla loro attuale concessione come emittente nell'OGC (art. 62a, v. sotto n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Al contempo è fissata la tassa di concessione per l'utilizzo delle frequenze OUC da parte di radio senza concessione. L'articolo 39 capoverso 1 riveduto della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), modificato nel quadro della revisione parziale della LRTV ma finora non ancora posto in vigore, prevede simili tasse di concessione (RU 2016 2131). L'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106) viene adeguata di conseguenza, cosicché più nulla ostacola l'entrata in vigore dell'articolo 39 LTC sottoposto a revisione parziale (art. 17a, cfr. sotto n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Infine, la revisione sarà sfruttata per aggiornare alcune disposizioni dell'OGC. In particolare sarà abrogato l'articolo 28a OGC; tale disposizione, introdotta nel 2010, non aveva mai acquisito rilievo (cfr. sotto n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

¹² Per una panoramica dei Paesi cfr. <https://www.worlddab.org/country-information>

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Principi per l'esercizio degli impianti di trasmissione OUC nell'allegato 1 numeri 2 e 4 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Numero 2: Finora i dettagli relativi alla procedura di misurazione per la deviazione di frequenza e la potenza di modulazione erano stabiliti in una direttiva UFCOM. Lo stato della tecnica di allora richiedeva la specificazione degli apparecchi atti alle misurazioni. Oggigiorno questi apparecchi non sono più disponibili sul mercato e sono difficilmente riparabili. Lo sviluppo tecnologico permette oggi di effettuare queste misurazioni con un gran numero di apparecchi in parte molto più convenienti. Risulta pertanto obsoleto prescrivere degli apparecchi. La direttiva viene di conseguenza abrogata e il riferimento al capoverso 2 soppresso.

D'ora in poi i principi per l'esercizio degli impianti di trasmissione OUC si basano sulle relative raccomandazioni dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni). La raccomandazione dell'UIT descrive la procedura in modo esatto. Con i complementi nei nuovi capoversi 2^{bis} e 2^{ter} sono stabilite tutte le condizioni quadro per la misurazione della deviazione di frequenza e della potenza di modulazione.

Numero 4: Le zone di copertura radiofoniche, attualmente concepite per la diffusione OUC, riguardano ora la diffusione via etere terrestre. Questo spiana la strada per un futuro passaggio alla tecnica DAB+ quale vettore di diffusione principale. Come previsto dall'articolo 38 capoverso 4 LRTV, il DATEC determina il tipo di diffusione nelle concessioni.

2.2 Nuovo articolo 96a ORTV (Disposizione transitoria per la proroga di concessioni come emittente)

Capoverso 1: Purché siano soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 44 LRTV, le attuali concessioni come emittente secondo l'articolo 38 e 43 LRTV saranno prorogate fino al 31 dicembre 2024 su richiesta dell'emittente. Secondo le aspettative del settore radiofonico, questa data corrisponde al termine ultimo per concludere la migrazione digitale¹³. A fine 2024 i lavori relativi alla nuova legge federale sui media elettronici, tra cui anche le misure concrete per la sua attuazione, dovrebbero essere già avanzati a tal punto da rendere possibile l'assegnazione a lungo termine di mandati di prestazioni editoriali a livello locale/regionale su una base più stabile. La presente disposizione transitoria si fonda sull'articolo 45 capoverso 1^{bis} ORTV, secondo cui le concessioni possono essere prorogate senza indire un concorso pubblico, in particolare se la situazione nelle zone di copertura o l'evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo.

Capoverso 2: Il DATEC può determinare una durata diversa o formulare riserve se necessario per motivi giuridici o effettivi (ad es. possibili cambiamenti delle condizioni quadro giuridiche). Anche se le concessioni come emittente prolungate rimangono fondamentalmente invariate, il DATEC deve poter modificare singole disposizioni delle concessioni anche a partire dalla data di proroga della concessione. È ovvio ad esempio che la denominazione DAB+ sostituirà quella delle OUC quale vettore di diffusione principale per le emittenti radio. Alla luce delle esperienze maturate nel tempo, sono ipotizzabili anche modifiche o precisazioni specifiche di certe condizioni, come ad esempio nell'ambito della formazione o in relazione al tipo e al modo di adempiere il mandato di prestazioni per quanto concerne l'informazione pubblica. In tale contesto il DATEC terrà in debito conto le condizioni economiche delle emittenti. Adeguerà le concessioni senza versare indennità.

¹³ Rapporto finale del 1° dicembre 2014 del Gruppo di lavoro Migrazione digitale, pag. 5 (<https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/tecnologia/diffusione-digitale/il-settore-radiofonico-prepara-il-terreno-per-l-abbandono-delle-.html>)

2.3 Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione (Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione)

Articolo 3 capoverso 2 lettera b

Secondo l'articolo 3 delle direttive sulle frequenze per la radiodiffusione, il DATEC libera le frequenze per la radiodiffusione e determina gli elementi chiave in termini di politica dei media. Secondo il capoverso 2 definisce la quota di capacità trasmissiva disponibile per la diffusione di programmi radiotelevisivi con o senza diritto d'accesso, la qualità di trasmissione e lo scaglionamento della copertura della zona di diffusione. Questo elenco non è esaustivo; a seconda della situazione può rendersi necessario fornire all'autorità concedente ulteriori indicazioni per il rilascio delle corrispondenti concessioni di radiocomunicazione. Questo sarebbe eventualmente il caso se rimanessero da assegnare soltanto poche risorse di frequenze digitali, rendendo necessaria, nell'interesse della pluralità dell'offerta e delle opinioni, la formulazione di esigenze più elevate per i futuri concessionari di radiocomunicazione.

Capoverso 3 lettera b: Tutte le attuali emittenti dovrebbero ottenere un posto sicuro e stabile sulle piattaforme DAB+. La rinuncia a una concessione come emittente estingue tuttavia l'esplicito diritto d'accesso alle piattaforme digitali DAB+ (v. n. 2.2). Per quanto concerne la liberazione delle frequenze digitali, il DATEC deve pertanto poter incoraggiare le autorità concedenti (Commissione federale delle comunicazioni ComCom e Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM) a prendere i provvedimenti adeguati nell'interesse di una diffusione duratura dei programmi delle emittenti svizzere (soggette all'obbligo di notificazione) su queste frequenze. A tal fine, agli operatori delle piattaforme digitali sono imposti oneri tramite le concessioni di radiocomunicazione. Ad esempio il titolare della concessione di radiocomunicazione potrebbe essere tenuto a emanare un regolamento interno sull'attribuzione degli spazi sulla piattaforma che tenga conto in particolar modo delle attuali radio OUC. Nel caso concreto, l'UFCOM vigilerà affinché queste disposizioni siano rispettate dai concessionari di radiocomunicazione (art. 58 LTC). La lettera b viene adeguata in modo corrispondente: se il DATEC stabilisce i dettagli della diffusione di programmi svizzeri (non solo con diritto di accesso), d'ora in poi oltre alla qualità di trasmissione dovrà considerare anche altri criteri, in particolare quelli che favoriscono la pluralità delle opinioni.

2.4 Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Articolo 26 capoverso 1 lettera a e b

I primi operatori delle piattaforme DAB+ erano organizzati in quanto collettività di emittenti radiofoniche. In base a questa realtà è stato redatto l'attuale articolo 26 capoverso 1 OGC. Da allora la situazione è evoluta, non soltanto in relazione all'organizzazione interna degli operatori delle piattaforme ma in particolare per quanto riguarda la composizione del ventaglio di programmi trasmessi. Pertanto occorre riformulare le premesse per il rilascio di concessioni di radiocomunicazione senza pubblica gara.

Oltre ai presupposti attuali (l'impiego previsto soprattutto per la diffusione di programmi radiotelevisivi, cpv. 1 lett. a), d'ora in poi sarà determinante che il richiedente soddisfi le condizioni del DATEC secondo l'articolo 3 capoverso 2 delle Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione (cpv. 1 lett. b n. 1), segnatamente in merito alla protezione della diffusione dei programmi svizzeri (cfr. sopra n. 2.3). Inoltre nella domanda deve essere dimostrata in modo verosimile la capacità di poter finanziare la creazione e l'esercizio delle reti di frequenze (cpv. 1 lett. b n. 2). Infine, la futura emittente concessionaria deve disporre delle necessarie conoscenze tecniche per garantire un esercizio professionale e trattare i propri clienti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie (cpv. 1 lett. b n. 3).

Art. 27

Anche l'articolo 27 necessita di un adeguamento orientato al futuro (cfr. l'art. 26). Durante o allo scadere della durata della concessione possono sopraggiungere delle circostanze che giustificano senz'altro una proroga o un rinnovo della concessione di radiocomunicazione. Si pensi ad esempio alla difficoltà di trovare altri terzi interessati all'esercizio delle reti di frequenze a condizioni identiche o

analoghe, agli interessi delle emittenti dipendenti dall'attuale concessionario di radiocomunicazione per quanto attiene a una diffusione senza interruzioni dei loro programmi, o alla protezione dei continui investimenti del concessionario di radiocomunicazione al fine di potenziare la qualità della sua rete. Ammesso che il concessionario di radiocomunicazione soddisfi le condizioni per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione secondo l'articolo 26 capoverso 1 riveduto, sul piano della politica dei media niente si oppone ad agevolare una proroga o un rinnovo della concessione. A condizioni identiche, anche un trasferimento della concessione di radiocomunicazione durante la durata della concessione dovrebbe, su richiesta, poter essere autorizzato dall'autorità concedente.

Art. 28

L'articolo 28 nella sua attuale versione è da considerare ormai superato per gli stessi motivi indicati per l'articolo 26 capoverso 1 (cfr. sopra). Secondo l'articolo 24c LTC, una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata per un periodo determinato. L'autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell'importanza della concessione. Nel rilascio di concessioni ad esempio per l'esercizio di piattaforme DAB+ occorre considerare innanzitutto la durata della concessione per i programmi con diritto d'accesso diffusi tramite la piattaforma in questione. L'introduzione di una normativa particolare nell'OGC non è necessaria, creerebbe anzi solo problemi, come dimostrato dall'associazione obbligatoria delle concessioni di radiocomunicazione alla concessione come emittente secondo l'attuale articolo 26 capoverso 1. L'articolo può pertanto essere abrogato.

Art. 28a

La disposizione è stata introdotta nel 2010 per permettere l'utilizzo della radio HD. Questa tecnologia non si è affermata, privando la disposizione di rilievo. Quest'ultima può pertanto essere abrogata.

Art. 62a (Disposizione transitoria per la proroga di concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici)

Capoverso 1: con il nuovo articolo 62a la concessione di radiocomunicazione OUC e la concessione come emittente con diritto d'accesso secondo la LRTV vengono svincolate l'una dall'altra. Le attuali emittenti OUC che rinunciano alla propria concessione come emittente, devono poter presentare una richiesta di proroga per l'attuale concessione di radiocomunicazione OUC al più tardi fino alla disattivazione delle OUC.

Capoverso 2: evidenza che si tratta di una regolamentazione di una fase transitoria che mira ad abbandonare progressivamente la diffusione OUC. La strategia della migrazione digitale impone che il passaggio dalle OUC al DAB+ proceda in modo coordinato. Per questo motivo l'UFCOM deve poter impedire che le singole emittenti rallentino questo passaggio e frenino la concorrenza proiettata verso la digitalizzazione nel processo di abbandono della diffusione OUC. Considerato che a partire dal 2020 la diffusione OUC non sarà comunque più garantita su tutto il territorio e avrà solo un ruolo secondario e transitorio in rapporto alla diffusione digitale, la disattivazione coordinata d'intesa con il settore avverrà senza risarcimenti, soprattutto perché la revoca delle concessioni di radiocomunicazione sarà comunicata con dovuto anticipo.

2.5 Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Finora per la parte della larghezza di banda utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi non era dovuta alcuna tassa di concessione di radiocomunicazione (art. 39 cpv. 1 LTC in vigore). Ora questa deroga sussiste ancora solo per la diffusione di programmi radiotelevisivi *previsti da una concessione* (art. 39 cpv. 1 LTC riveduta).

Questa modifica incide sui titolari di concessioni di radiocomunicazione per la diffusione OUC, DAB+ e DVB-T. Secondo l'articolo 39 capoverso 3^{bis} della LTC riveduta, questo onere supplementare che ne risulta può essere attenuato prevedendo una riduzione per favorire l'introduzione di nuove tecnologie. Secondo l'articolo 58 LRTV in combinato disposto con l'articolo 50 ORTV, ciò interessa unicamente la diffusione DAB+.

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni, non viene riscossa nessuna tassa di concessione per la diffusione di programmi radiotelevisivi secondo l'articolo 39 capoverso 1 LTC. Anche questa esenzione dalle tasse interessa d'ora in poi unicamente i programmi previsti da una concessione.

Art. 17a (Disposizione transitoria concernente la riscossione delle tasse di concessione di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici)

Le attuali emittenti OUC che rinunciano alla propria concessione come emittente, devono poter presentare una richiesta di proroga per l'attuale concessione di radiocomunicazione OUC al più tardi fino alla disattivazione delle OUC (cfr. n. 2.4 in merito all'art. 62a OGC). Si deve prevedere che durante la fase della migrazione digitale queste emittenti vorranno impiegare per un certo periodo le proprie frequenze OUC per la diffusione simulcast in modo da perdere meno ascoltatori possibile durante il passaggio al DAB+. Quale controprestazione per l'utilizzo delle OUC, queste radio non dovranno più adempiere un mandato di prestazioni in materia di programmi come avvenuto sinora, ma versare una tassa per la concessione di radiocomunicazione ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 LTC riveduta.

Alla luce di queste constatazioni occorre aggiungere che, con l'introduzione della tassa per le concessioni di radiocomunicazione OUC, per la stessa emittente decade nel contempo l'attuale tassa per la concessione come emittente dovuta sulle entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione secondo l'articolo 22 LRTV.

La tassa per la concessione di radiocomunicazione dovrebbe rispecchiare il valore economico delle frequenze. Le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione riflettono il potenziale economico e si prestano a fungere come base per il calcolo della tassa per la concessione di radiocomunicazione. Siccome le emittenti interessate non hanno più alcun obbligo di dichiarare le proprie entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, sarà presa come riferimento l'ultima tassa per la concessione come emittente. Ciò è giustificato in quanto tale tassa è in larga misura stabile.

Nel caso di un notevole calo del potenziale economico dovuto alla diminuzione degli utenti OUC, in seguito alla restituzione delle frequenze o a una revoca parziale, la tassa per le concessioni di radiocomunicazione potrà essere ridotta in modo corrispondente.